



Titolo

Dichiarazioni lesive - art. 23 CGS –codice penale - ingiuria e diffamazione - trasmissione di messaggio diffamatorio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) - configurabilità del reato - accessibilità a più persone -elemento soggettivo - onere rafforzato di giustificazione - prevedibilità dell'accessibilità di terzi - indici rivelatori

Descrizione

Secondo la Corte di Cassazione (v. Cass. pen., sez. V, sent. n. 34831 del 2020): - l'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della "*comunicazione con più persone*" anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza: è quanto accade, ad esempio, in ipotesi di trasmissione di un messaggio di posta elettronica al responsabile di un pubblico ufficio per motivi inerenti la funzione svolta che, per necessità operative del servizio o dell'ufficio, non resta riservato tra il mittente ed il destinatario ed è, pertanto, destinato ad essere visionato da più persone, salva l'esplicita indicazione di riservatezza; - le comunicazioni trasmesse a mezzo PEC costituiscono un particolare tipo di posta elettronica, che consente di assegnare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento; - dal punto di vista dell'utente, la casella di posta elettronica certificata non si differenzia, dunque, da una normale casella di posta elettronica, se non per ciò che riguarda il meccanismo di comunicazione e la presenza delle ricevute inviate dai gestori PEC al mittente e al destinatario; - le caratteristiche della PEC richiamate non escludono di per sé la potenziale accessibilità a terzi, diversi dal destinatario, delle comunicazioni, attenendo la certificazione ai soli elementi estrinseci della comunicazione e non già alla esclusiva conoscenza per il destinatario della e-mail originale; - nondimeno, l'utilizzazione della PEC richiede un rafforzato onere di giustificazione riguardo all'elemento soggettivo del reato di diffamazione, in specie relativamente alla prevedibilità in concreto dell'accessibilità di terzi al contenuto dichiarativo, laddove il mittente opti per siffatto tipo di comunicazione proprio al fine della prova della ricevuta, avente valore legale, da parte del destinatario; - indici rivelatori, in tal senso, possono essere desunti dalla conoscenza delle prassi in uso al destinatario, ovvero dalla natura stessa dell'atto, se destinato all'esclusiva conoscenza del medesimo o se, invece, finalizzato all'attivazione di poteri propri di quest'ultimo che, necessariamente, implicano l'accessibilità delle informazioni da parte di terzi. (Fattispecie in cui, con riferimento all'onere di giustificazione rafforzato, il Collegio non ha ravvisato elementi da cui poter trarre certo convincimento che il messaggio inviato all'indirizzo PEC di un Collegio Arbitrale potesse essere conosciute da più persone; pertanto è stato escluso il carattere pubblico della comunicazione via PEC).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 70/CFA/2021-2022/A

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 23 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0070 CFA del 14 marzo 2022 (Procuratore Federale Interregionale/F.C.D. Calcio Termoli 1920)

